



11497/14

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

FALLIMENTO

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da:

Dott. Renato RORDORF - Presidente -

Dott. Renato BERNABAI - Consigliere -

Dott. Vittorio RAGONESI - Consigliere -

Dott. Rosa Maria DI VIRGILIO - Consigliere -

Dott. Carlo DE CHIARA - Consigliere rel. -

ha pronunciato la seguente

R.G.N. 12248/12

Cron. *11497*

Rep. *C. S.*

Ud. 12/02/14

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

COOPTUR SOCIETA' COOPERATIVA TURISTICA COSTA DEL SOLE A
R.L. (P. IVA 00722670700), in persona del presidente e
legale rappresentante sig. Luigi Di Pardo, rappresenta
e difesa, per procura speciale a margine del ricorso,
dall'avv. Greta Morelli (C.F. MRLGRT69H59H501D),
dello studio legale associato "Giallonardi - Papa &
Partners", ed elett.te dom.ta in Roma, Via della Cosse-
ria n. 2, presso lo Studio Placidi

- ricorrente -

394

2014

contro

CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
(C.F. 02884150588), in persona del presidente del consiglio di gestione sig. Brenno Peterlini, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del controricorso, dagli avv.ti Michele Aureli (C.F. RLAMHL62S24H501Q) e Alessandro Biagi (C.F. BGILSN64M30A944G) ed elett.te dom.ta presso lo studio del primo in Roma, Via Asiago n. 8, p.e.c. michele.aureli@legalmail.it

- controricorrente -

IL CASO.it
e contro
FALLIMENTO COOPTOUR COOPERATIVA TURISTICA COSTA DEL
SOLE S.C. A R.L. (P. IVA 00722670700), in persona del curatore dott.ssa Doriana Pescara, rappresentato e difeso dall'avv. Giacinto Macchiarola (C.F. MCCGNT70A24B519F), p.e.c. studiolegalemacchiarola@pec.it, fax n. 0874311188, ed elett.te dom.to in Roma, Via Federico Rosazza n. 52, presso lo studio dell'avv. Valerio Di Stasio

- controricorrente -

e contro

COLONNA GIOVANNA

- intimata -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso

n. 99/2012 depositata l'11 aprile 2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12 febbraio 2014 dal Consigliere dott. Car-
lo DE CHIARA;

udito per la ricorrente l'avv. G. PAPA, per delega;

udito per la controricorrente CNS l'avv. Michele
AURELI;

udito per il controricorrente Fallimento Cooptur l'avv.
Giacinto MACCHIAROLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Ge-
nerale dott. Umberto APICE, che ha concluso per il ri-
getto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'appello di Campobasso ha respinto il
reclamo proposto dalla Cooptur Società Cooperativa Tu-
ristica Costa del Sole a r.l. avverso la sentenza con
cui il Tribunale di Larino aveva dichiarato il suo fal-
limento, su istanze del CNS - Consorzio Nazionale Ser-
vizi Società Cooperativa e della sig.ra Giovanna Colon-
na, dopo che per la quarta volta una sua proposta di
concordato preventivo era stata dichiarata inammissibi-
le.

Quanto alla dichiarata inammissibilità della pro-
posta di concordato, la Corte ha osservato in partico-
lare: che si perpetuava l'incapacità della proponente

di formalizzare l'acquisto, promessole da terzi, dei cespiti immobiliari su cui si basava il piano concordatario, nonostante la medesima sottolineasse di averne già integralmente versato il prezzo; che la disponibilità offerta da terzi a garantire il piano stesso non si era tradotta in atti formali; che il valore attribuito ai cespiti predetti non era coerente con la loro collocazione in zona agricola.

La Cooptur ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura, cui hanno resistito la curatela fallimentare e il creditore istante CNS con distinti controricorsi. La ricorrente e il controricorrente CNS hanno anche presentato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con i due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi, denunciando rispettivamente violazione di norme di diritto e vizio di motivazione si imputa, in definitiva, alla Corte d'appello di aver illegittimamente sostituito la propria valutazione a quella dei creditori e di non aver considerato che il termine di stipulazione dei contratti definitivi d'acquisto degli immobili di terzi da parte della società ricorrente non era ancora scaduto, né che il piano regolatore era stato modificato consen-

tendo l'edificabilità dei terreni già compresi in zona agricola.

2. - La complessiva censura va accolta sotto l'assorbente profilo della violazione di norme di diritto.

2.1. - Sulla questione della rilevanza d'ufficio del difetto di fattibilità del piano concordatario si sono pronunciate, in epoca posteriore al deposito del ricorso ora in esame, le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 1521 del 2013, alla quale occorre dunque rifarsi.

Le Sezioni Unite premettono che anche la fattibilità, intesa come prognosi di concreta realizzabilità del piano concordatario, è presupposto di ammissibilità del concordato, sul quale il giudice deve pronunciarsi esercitando un sindacato che non è "di secondo grado", non si esercita, cioè, sulla sola completezza e congruità logica dell'attestazione del professionista di cui all'art. 161, terzo comma, legge fallim., ma consiste nella verifica diretta del presupposto stesso; distinguono, quindi, tra fattibilità giuridica, intesa come non incompatibilità del piano con norme inderogabili, e fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo.

Il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica non ha particolari limiti; la fattibilità economica, invece, è intrisa di valutazioni prognostiche fisiologicamente opinabili e comportanti un margine di errore, nel che è insito anche un margine di rischio, del quale è ragionevole siano arbitri i soli creditori, in coerenza con l'impianto generale prevalentemente contrattualistico dell'istituto del concordato. Di conseguenza le Sezioni Unite, con riferimento alla fattibilità economica, individuano un solo profilo su cui si esercita il sindacato officioso dal giudice (fermo, ovviamente, il controllo della completezza e correttezza dei dati informativi forniti dal debitore ai creditori, con la proposta di concordato e i documenti allegati, ai fini della consapevole espressione del loro voto): quello della verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta non attitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, ossia a realizzare la causa concreta del concordato, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole (causa in astratto). Di fronte alla manifesta

irrealizzabilità del piano, invero, non c'è da effettuare valutazioni o da assumere rischi di sorta.

2.2. - La Corte d'appello non si è attenuta ai criteri indicati dalle Sezioni Unite, poiché gli elementi sui quali ha basato la decisione d'inammissibilità della domanda di concordato non configurano ragioni d'incompatibilità del piano con norme inderogabili (difetto di "fattibilità giuridica"), bensì ragioni di irrealizzabilità, nei fatti, del piano stesso (difetto di "fattibilità economica"). Invero sia l'incapacità della proponente di formalizzare l'acquisto - al quale, pure, non si disconosce il diritto - dei cespiti immobiliari, sia la mancata formalizzazione delle garanzie promesse da terzi, sia la ritenuta inattendibilità della valutazione degli immobili in quanto situati in zona agricola, costituiscono ragioni di probabile insuccesso del concordato sulla base di valutazioni di fatto spettanti in via esclusiva ai creditori, dei quali non è posta in discussione la compiuta informazione anche su tutti gli aspetti ad esse relativi; né, essendo basate su valutazioni opinabili, può dirsi che integrino un'assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dalla società debitrice a raggiungere gli obbiettivi prefissati di soddisfazione dei creditori.

3. - La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà ai principi di diritto enunciati sopra al paragrafo 2.1 e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.


P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Capobasso in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 febbraio 2014.

Il Consigliere estensore

Carlo De Chiara



Il Presidente

Renato Bordini

